



CURIA MERCATORUM
CENTRO DI MEDIAZIONE ED ARBITRATO
Associazione Riconosciuta

REGOLAMENTO

MEDIAZIONE / ARBITRATO

Revisione VII
del 1° gennaio 2006

AVVERTENZA

Versioni in lingua straniera del presente Regolamento sono disponibili presso la segreteria di CURIA MERCATORUM

C/o Centro Cristallo
Via Roma, 4
31020 Lancenigo di Villorba (TV) - Italia
tel. (+ 39) 0422 91 78 91
fax (+ 39) 0422 91 78 93
e-mail: info@curiamercatorum.com

Sede legale:
Camera di Commercio I.A.A.
Piazza Borsa, 3/b - 31100 Treviso

Il testo del Regolamento è inoltre ottenibile in WWW all'indirizzo:

<http://www.curiamercatorum.com>
<http://www.webcuria.com>

SOMMARIO

Introduzione	9
CLAUSOLA TIPO	12
Parte I. DISPOSIZIONI GENERALI.....	15
Articolo 1. Ambito di applicazione del Regolamento	15
Articolo 2. Amministrazione della Procedura..	16
Articolo 3. Mediatori e Arbitri	17
Articolo 4. Consulenti e Difensori	19
Articolo 5. Comunicazioni	20
Articolo 6. Segretezza	21
Articolo 7. Costi della Procedura	22
Articolo 8. Composizione extra-procedurale della controversia	23
Articolo 9. Lacune ed interpretazione del Regolamento	23
Articolo 10. Entrata in vigore e durata del Regolamento	24
Parte II. LA PROCEDURA	25
Articolo 11. Avvio della Procedura. La Domanda	25
Articolo 12. La Risposta	27
Articolo 13. Replica	28
Articolo 14. Determinazione di tipo e sede della Procedura	29
Articolo 15. Misure cautelari o provvedimenti d'urgenza	29
Parte III. MEDIAZIONE	31
Articolo 16. Accordo di Mediazione	31
Articolo 17. Procedura di Mediazione	31
Articolo 18. Cessazione della Mediazione	32
Articolo 19. Cessazione per raggiunto accordo..	33
Articolo 20. Cessazione per mancato accordo..	33
Articolo 21. Carattere riservato della Mediazione. Preclusioni	34
Articolo 22. Responsabilità del Mediatore	34
Parte IV. ARBITRATO	35
Articolo 23. Arbitrato Rapido ed Arbitrato Ordinario	35

Articolo 24.	Scritture di precisazione	36	
Articolo 25.	Ulteriori precisazioni, richieste, deduzioni e produzioni	36	
Articolo 26.	Costi dell'Arbitrato (prima determinazione)	37	
Articolo 27.	Nomina del Tribunale Arbitrale e trasmissione del fascicolo	37	
Articolo 28.	Sede dell'Arbitrato	38	
<hr/> 6	Articolo 29.	Svolgimento dell'Arbitrato Rapido.... 38	
	Articolo 30.	Svolgimento dell'Arbitrato Ordinario	38
		a) Atto di missione	38
		b) Istruttoria	40
	Articolo 31.	Termini e norme per la decisione ...	40
	Articolo 32.	Progetto di lodo e determinazione finale delle spese	41
	Articolo 33.	Redazione del lodo	42
	Articolo 34.	Consegna del lodo	42
	Articolo 35.	Impugnazione del lodo	43
	NORME DI COMPORTAMENTO PER I MEDIATORI		45
	TARIFFE		49

INTRODUZIONE

a cura della Corte per la Risoluzione delle Controversie di Curia Mercatorum

1.

Curia Mercatorum è un centro indipendente costituito nel 1995, su impulso della Camera di Commercio di Treviso, come associazione senza fini di lucro per la risoluzione delle controversie mediante ricorso a tecniche ADR (Alternative Dispute Resolution), quali in particolare l'arbitrato e la mediazione.

Nell'ambito di Curia Mercatorum opera la Corte per la Risoluzione delle Controversie formata da esperti in materia giuridica e commerciale.

Principale scopo della Corte è quello di amministrare la procedura disciplinata dal presente Regolamento. La Corte in quanto tale non svolge attività diretta di mediazione o arbitrato, anche se suoi componenti possono essere nominati mediatori o arbitri a seguito di richiesta di parte.

2.

Se le parti richiedono a Curia Mercatorum i servizi di mediazione, viene loro offerto il supporto di uno o più soggetti neutrali che le assistano nel raggiungimento di un accordo negoziato a definizione della controversia.

Quanto all'arbitrato, va tenuto presente che la procedura è diversificata a seconda che il valore della controversia sia inferiore o superiore ad un determinato importo¹, in:

- procedura "rapida", eminentemente orale, caratterizzata da tempi rapidi, arbitro unico, decisione secondo equità;*
- procedura "ordinaria", modulata invece secondo canoni più tradizionali (decisione secondo diritto, tempi più lunghi, possibilità che il collegio arbitrale sia composto da più persone, ...).*

¹ Attualmente 150.000 euro (v. art. 23.1 Reg.)

Mediazione ed arbitrato sono processi sostanzialmente indipendenti l'uno dall'altro, ma la clausola standard di rinvio al sistema Curia Mercatorum attiva entrambi.

Le parti peraltro possono attivare direttamente la procedura arbitrale qualora non vi siano i presupposti per tentare la mediazione; al contrario il buon esito della mediazione conclude la procedura senza necessità del ricorso all'arbitrato. Il ricorso alla mediazione è comunque possibile anche in assenza di clausola e quindi anche se la causa è già avanti a giudici o arbitri.

10

3.

La mediazione promossa da Curia Mercatorum è di tipo "indipendente", basata sulla neutralità del mediatore, sulla volontarietà ed il consenso delle parti, oltre che sulla massima confidenzialità dell'intero procedimento.

Va sottolineato come il mediatore sia sostanzialmente chiamato ad aiutare le parti a negoziare un'accettabile soluzione al loro conflitto. Egli non ha alcun potere coercitivo o decisorio e le parti sono libere di abbandonare i negoziati in qualsiasi momento lo desiderino. Naturalmente esse saranno tenute, secondo le regole ordinarie, a rispettare gli impegni assunti nel caso la mediazione sortisca esito positivo.

Quanto allo svolgimento della mediazione, il Regolamento lascia ampia libertà al proposito al mediatore, il quale è svincolato dall'obbligo dell'osservanza di particolari norme procedurali, essendo tenuto ad agire in buona fede, assecondando e guidando il processo di formazione di un consenso fra le parti in causa per il superamento della stessa.

I mediatori che Curia Mercatorum consiglia alle parti sono tutti formati secondo standard qualitativi elevati, hanno partecipato a corsi specifici di formazione in tecniche di mediazione e soluzione creativa dei conflitti e sono tenuti a conformarsi al Codice di Comportamento, qui riprodotto.

Nonostante ogni mediatore abbia inevitabilmente un proprio stile di condotta, Curia incoraggia un modello di

mediazione essenzialmente più “facilitativo” che “valutativo”.

4.

Le procedure di Curia Mercatorum (sia di mediazione che di arbitrato) sono destinate ad essere utilizzate anche fra parti non aventi sede nello stesso Stato. Curia Mercatorum garantisce il rispetto dell'equilibrio fra le parti (ad es. il fatto che la procedura possa aver luogo in uno stato terzo, venga gestita da mediatori o arbitri di nazionalità terza rispetto a quella delle parti, e debba svolgersi nella lingua che ha caratterizzato i rapporti commerciali tra le parti).

11

5.

Le procedure di Curia Mercatorum sono intese poi a rispettare al massimo la libertà delle parti, dalla designazione del mediatore o degli arbitri, alla lingua del procedimento, alla sede dello stesso. Alla Corte spetta la determinazione finale di tali elementi, ma è politica della Corte confermare l'indicazione delle parti al proposito se non sussistono fondate ragioni per deliberare diversamente.

6.

La sede della procedura può naturalmente essere fissata sia in Italia che all'estero.

Nella fissazione della sede va tenuto presente che potranno trovare applicazione, oltre alle norme di cui al presente Regolamento, anche norme procedurali del Paese in cui è stata fissata la sede.

La fissazione di una determinata sede non esclude che singoli atti del procedimento possano svolgersi altrove, anche all'estero.

In ogni caso nel presente Regolamento si è cercato di rendere la procedura il più possibile de-nazionalizzata ed autosufficiente.

7.

La procedura è applicabile anche alle controversie fra più

di due parti, sul presupposto naturalmente del loro comune accordo.

8.

I costi della procedura sono per quanto possibile contenuti, soprattutto se le parti riescono a transigere la controversia o se l'arbitrato è di tipo "rapido".

12

A detti costi vanno aggiunti quelli determinati dal fatto che la procedura si svolga, in tutto o in parte, in sedi diverse da quelle facenti parte della rete operativa di Curia Mercatorum (spese di organizzazione locali, di trasferta per mediatori o arbitri, ...).

9.

Presupposto necessario affinché delle controversie possano essere risolte in base al presente Regolamento è che le parti in lite convengano di adeguarvisi.

A tal fine è necessario (i) un accordo espresso a lite insorta, ovvero (ii) un (più consigliabile) preventivo accordo inserito nel contratto la cui esecuzione o interpretazione determina l'insorgere della controversia.

Nella seconda ipotesi è opportuno l'utilizzo delle seguenti formule standard, che possono a piacere delle parti essere integrate dall'indicazione della sede della procedura; della lingua in cui la stessa deve tenersi; del tipo di arbitrato (se "rapido" o "ordinario") e se esso debba essere deciso secondo diritto o equità.

(Si tenga presente che in alcuni paesi la clausola per la risoluzione delle controversie è soggetta a particolari requisiti, quali ad esempio la sua espressa approvazione scritta, per potersi considerare valida).

CLAUSOLA TIPO

Tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di Mediazione/Arbitrato Curia Mercatorum che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

[FACOLTATIVO] La sede della procedura sarà e la stessa si terrà in lingua

CLAUSOLA SUGGERITA PER LA PREDISPOSIZIONE DI ATTI COSTITUTIVI E/O STATUTI SOCIETARI

Tutte le controversie tra soci, tra soci e società, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale, saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di Mediazione / Arbitrato di Curia Mercatorum. Il Tribunale Arbitrale sarà integralmente nominato dalla Corte per la Risoluzione delle Controversie di Curia Mercatorum.

10.

Quanto espresso nella presente introduzione ha mero valore illustrativo. La procedura si svolge in conformità al solo Regolamento.

11.

La presente versione dello stesso, è in vigore dal 1° gennaio 2006.

Tale ultimo aggiornamento si è reso opportuno anche al fine di uniformarsi ai principi condivisi dal sistema nazionale delle Camere di Commercio.

*Avvocato Giuseppe Nino Maestrello
Presidente della Corte per la Risoluzione delle
Controversie - Curia Mercatorum*

Treviso, 1° gennaio 2006

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

15

1.1

Il presente regolamento (in seguito “Il Regolamento”) disciplina la procedura (in seguito, la “Procedura”) per la risoluzione di controversie sottoposte a Curia Mercatorum (in seguito “Curia”).

Nel presente Regolamento i termini mediazione e mediatore sono intesi come effettivi sinonimi dei termini conciliazione e conciliatore utilizzati nell’ambito dell’Ordinamento Italiano.

1.2

In assenza di specifico accordo che richiami l’applicazione dell’intera procedura, le parti possono richiedere i soli servizi di mediazione di cui alla Parte III (“Mediazione”), come pure richiedere che la controversia venga risolta con arbitrato come previsto nella Parte IV (“Arbitrato”). In assenza di indicazione contraria s’intende che le parti abbiano inteso richiedere servizi sia di mediazione che di arbitrato.

1.3

La procedura è applicabile sia alle controversie nazionali che a quelle aventi natura internazionale.

1.4

Il servizio di mediazione, in particolare, offre la possibilità di risolvere controversie di natura economica, nella specie quelle che possano insorge-

re tra imprese e tra imprese e consumatori. La qualificazione della natura del rapporto spetta alla parte che deposita la domanda. Nel corso del procedimento di mediazione le parti sono libere di effettuare una diversa qualificazione. Per i procedimenti di mediazione espressamente disciplinati da disposizioni di legge il presente Regolamento si applica in quanto compatibile.

16

Articolo 2

AMMINISTRAZIONE DELLA PROCEDURA

2.1

La procedura è amministrata, nei modi previsti dal presente Regolamento, dalla Corte per la Risoluzione delle Controversie (in seguito la "Corte") costituita in seno a Curia ai sensi dell'art. 10 dello Statuto.

2.2

La Corte in quanto tale non interviene nella Procedura come mediatore o arbitro.

2.3

La Corte non è in alcun modo responsabile per l'operato di arbitri o mediatori.

2.4

La Corte è assistita da una Segreteria che ha le funzioni di cui agli articoli successivi del Regolamento.

2.5

Coloro che operano presso la Segreteria debbono essere ed apparire imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di conciliazione.

Su richiesta delle parti, la Segreteria attesta l'avvenuto deposito dei vari documenti.

Articolo 3

MEDIATORI ED ARBITRI

3.1

I mediatori (o conciliatori) e gli arbitri intervengono nella procedura in conformità al presente Regolamento.

3.2

Il mediatore è individuato dalla Segreteria della Corte tra nominativi inseriti in un'apposita lista, formata sulla base di standard definiti dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio (Unioncamere) nel rispetto della normativa vigente.

Il mediatore, qualora se ne ravvisi l'opportunità può essere individuato dalla Segreteria con decisione motivata anche in liste delle altre Camere di Commercio.

Le parti possono individuare congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti nella lista. Per le controversie di particolare complessità, la Segreteria può concordare con il mediatore e le parti l'individuazione di un suo coadiutore, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura.

Le parti possono richiedere alla Segreteria, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore individuato.

3.3

Gli arbitri (o componenti del tribunale arbitrale) sono nominati dalla Corte, tenendo conto delle eventuali indicazioni delle parti.

In caso di pluralità di componenti il tribunale arbitrale:

- i) ciascuna parte può indicare alla Corte un solo nominativo quale arbitro designato.

Salvo grave motivo la Corte si adegua a tale indicazione;

- ii) le parti o gli arbitri possono concordemente indicare il nominativo di chi dovrebbe assumere la carica di Presidente. Salvo grave motivo la Corte si adegua a tale indicazione, fermo restando che, in assenza di alcuna indicazione, a ciò provvederà, in ogni caso, la Corte.

18

Spetta esclusivamente alla Corte il potere di scelta e di nomina degli arbitri:

- a) quando la controversia coinvolga più di due parti, in assenza di diverso accordo tra le stesse;
- b) nei casi in cui la legge applicabile preveda che la nomina debba essere affidata ad un terzo estraneo e ciò anche se la clausola compromissoria, già approvata dalle parti, stabilisca diversamente.

3.4

Non vi è alcuna preclusione quanto alla nazionalità di mediatori o arbitri.

3.5

Mediatori ed arbitri debbono essere e rimanere indipendenti dalle parti, neutrali ed imparziali. Essi non agiscono in alcun modo per conto o a nome di Curia o della Corte.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico di mediatore o arbitro, l'interessato deve dichiarare per iscritto alla Corte qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Parimenti, egli deve comunicare alla Corte qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

Il mediatore si impegna a rispettare le norme di

comportamento approvate da Curia Mercatorum.

3.6

In caso di controversie fra parti aventi sede in Stati diversi, mediatori ed arbitri debbono essere a conoscenza della lingua prevalentemente utilizzata dalle parti nei loro rapporti.

19

3.7

Un arbitro può essere sostituito su decisione insindacabile della Corte in seguito a ricusazione di una parte per mancanza di indipendenza o imparzialità o per altri gravi, specificati e comprovati motivi. La ricusazione deve essere fatta con comunicazione scritta alla Corte, entro 10 giorni dalla designazione ovvero dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.

3.8

Accettato il mandato, mediatori ed arbitri non possono rinunciarvi se non per gravi motivi. Le eventuali dichiarazioni di rinuncia devono, in ogni caso, essere presentate alla Segreteria o alla Corte, le quali decidono insindacabilmente sulla loro accettazione.

3.9

La sostituzione di mediatori o arbitri che per qualunque motivo venissero a mancare nel corso della procedura, deve avvenire a cura della Segreteria o della Corte, nel tempo più breve, secondo le stesse modalità previste per la designazione della persona sostituita.

Articolo 4

CONSULENTI E DIFENSORI

4.1

Le parti possono partecipare alla procedura

personalmente o mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri.

Le parti sono libere di farsi assistere da persone di fiducia, da avvocati, da rappresentanti di associazioni di categoria.

In ogni caso è necessario che ciascuna parte comunichi alla Segreteria, con congruo anticipo, chi sarà presente all'incontro.

Articolo 5

COMUNICAZIONI

5.1

Salvo quanto disposto all'art. 15 o diversa determinazione di mediatori o arbitri incaricati della procedura, tutti gli scritti difensivi o altre memorie e la documentazione prodotta dalle parti o da terzi che intervengono nella procedura, debbono essere comunicati alla Corte in tanti originali quante sono le controparti ed in tante copie quanti sono i mediatori o gli arbitri oltre ad una copia per il fascicolo della controversia.

5.2

Le comunicazioni alle parti vengono fatte all'ultimo loro domicilio portato da queste a conoscenza della Corte.

5.3

Laddove il presente Regolamento preveda una comunicazione scritta entro una determinata scadenza, la comunicazione s'intende tempestivamente avvenuta con l'invio a tutti i destinatari entro tale data.

Mediatori ed arbitri hanno facoltà di considerare tempestiva una comunicazione fatta oltre il termine fissato per giustificati motivi.

La Corte può, su istanza di una o più parti ed

in presenza di giustificati motivi, prorogare per non più di 5 (cinque) giorni i termini previsti dal Regolamento per la presentazione di comunicazioni.

5.4

Le comunicazioni ufficiali sono di norma effettuate su raccomandata con avviso di ricevimento; dall'avvenuto ricevimento decorrono i vari termini previsti dal Regolamento.

Comunicazioni non effettuate su rapporto cartaceo (ad es. a mezzo fax o e-mail) debbono essere seguite, entro 15 (quindici) giorni dall'invio, da conferma scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

5.5

Nel periodo compreso dal 1° agosto al 10 settembre tutti i termini inerenti procedimenti in corso sono sospesi.

Articolo 6

SEGRETEZZA

6.1

Qualsiasi informazione o documento fornito dalle parti nel corso della procedura, ha carattere riservato e non può essere divulgato senza il consenso espresso della parte che lo ha fornito salvo che per l'esercizio dei rimedi previsti dalla legge.

6.2

La Corte può pubblicare lodi emessi al termine della fase prevista dalla Parte IV del presente Regolamento. In mancanza di autorizzazione delle parti, la pubblicazione non deve permettere l'identificazione di queste.

Articolo 7

COSTI DELLA PROCEDURA

7.1

I costi della procedura sono determinati con riferimento alla Tariffa in vigore.

22

7.2

Nel valutare il valore della controversia al fine della determinazione dei costi di procedura, si ha riguardo alla somma delle pretese di tutte le parti. Per i procedimenti di sola mediazione il valore della lite è quello indicato nella domanda.

7.3

La Corte ha facoltà di variare la Tariffa, salvo specifiche previsioni normative, restando inteso che tali modificazioni si applicano alle sole procedure iniziate dopo la pubblicazione di dette modifiche.

7.4

I costi della procedura sono dovuti in solido dalle parti.

7.5

Le parti sono tenute a corrispondere i costi in misura eguale ed in via anticipata.

La Corte può autorizzare a versamenti parziali. Qualora in corso di arbitrato il valore della controversia risulti diverso da quello originariamente determinato, ovvero si prospettino ulteriori costi della procedura, la segreteria può procedere ad opportuni adeguamenti degli anticipi dovuti dalle parti.

In caso di mancata corresponsione delle somme richieste alle parti, la Corte può dichiarare interrotta o cessata la procedura.

7.6

In caso di indeterminatezza del valore della controversia la Corte, ovvero la Segreteria in caso di sola mediazione, stabilisce le tariffe applicabili secondo la complessità e l'importanza della controversia.

Articolo 8

COMPOSIZIONE EXTRA-PROCEDURALE DELLA CONTROVERSIA

23

8.1

Le parti, qualora compongano una controversia regolata dal presente Regolamento in un modo non previsto dallo stesso, ne debbono dare pronta comunicazione alla Corte.

8.2

Se il fascicolo è già stato trasmesso al mediatore o al tribunale arbitrale, le parti possono chiedere che di tale composizione venga dato atto in conformità alla procedura. In caso contrario, la Corte dichiara l'estinzione della procedura dandone comunicazione al mediatore o al tribunale arbitrale ed esentandoli dal procedere ulteriormente.

8.3

Le parti sono tenute al pagamento delle spese di procedura in relazione allo stato della procedura stessa al momento in cui è intervenuta la composizione extra-procedurale.

Articolo 9

LACUNE ED INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

9.1

Nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, mediatori, tribunali

arbitrali e Corte procedono per analogia secondo lo spirito di detto Regolamento.

Articolo 10

ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL REGOLAMENTO

10.1

24 Il presente Regolamento con i suoi allegati è in vigore dal 1° gennaio 2006.

10.2

Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati dalla Corte. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.

PARTE II

LA PROCEDURA

Articolo 11

AVVIO DELLA PROCEDURA. LA DOMANDA

25

11.1

Chiunque desideri ricorrere alla procedura (in seguito il “richiedente”) deve a tal fine far pervenire alla Segreteria della Corte ed alla/e controparte/i una domanda scritta (in seguito, la “domanda”).

11.2

Per i procedimenti di sola mediazione, l'attivazione avviene attraverso il deposito o l'invio di una domanda presso la Segreteria del servizio. Le parti possono avviare la mediazione o aderire ad essa sia utilizzando gli appositi moduli, sia in carta libera, purché contenenti le stesse informazioni richieste dai suddetti moduli.

È altresì prevista la possibilità di depositare una domanda congiunta e contestuale.

È possibile depositare una domanda anche nei confronti di più parti.

Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione, salvo tutto ciò che dichiarino di riservare espressamente al solo mediatore.

11.3

La domanda, sia che riguardi l'intera procedura, che la sola fase di mediazione, deve essere sottoscritta dal richiedente e deve contenere le seguenti informazioni:

- a) nome del richiedente (se persona giuridica: denominazione, tipo, sede e legale rappresentante);
- b) domicilio eletto dal richiedente per le comunicazioni;
- c) nome dell'eventuale rappresentante del richiedente nella procedura con indicazione dei poteri di rappresentanza per transigere la controversia o designare arbitri;
- d) nome o denominazione e indirizzo conosciuto di ciascuna parte convenuta (in seguito "Parte Convenuta");
- e) il testo dell'accordo precedente o successivo all'insorgere della lite che faccia riferimento alla procedura, se esistente ovvero, in mancanza, l'invito a ciascuna controparte ad aderire alla procedura, nella sua interezza o relativamente alla sola mediazione;
- f) un'esposizione sommaria dei fatti, della pretesa e delle argomentazioni su cui essa si fonda;
- g) la documentazione essenziale su cui si basa la pretesa;
- h) eventuali indicazioni per la nomina del mediatore e/o dei componenti il tribunale arbitrale;
- i) la prova dell'avvenuto pagamento dei costi previsti in tariffa, alla lettera A.

11.4

La domanda viene comunicata per iscritto, con le dovute osservazioni, dalla Segreteria a ciascuna parte convenuta, nel tempo più breve dalla presentazione della domanda stessa e con mezzo idoneo a dimostrarne il ricevimento, con invito a comunicare alla Segreteria medesima la risposta di cui all'articolo seguente.

11.5

La procedura s'intende avviata alla data del ricevimento della domanda da parte della Segreteria.

Articolo 12

LA RISPOSTA

12.1

Ciascuna parte convenuta ha tempo 20 (venti) giorni dal ricevimento della domanda, per comunicare alla Corte la sua risposta scritta (qui di seguito "risposta").

Il termine è ridotto a 15 (quindici) giorni in caso di attivazione della sola fase di mediazione.

27

12.2

Per le richieste di sola mediazione, parte richiedente, decorso inutilmente il termine per la risposta sopra indicato, può ritirare la domanda e chiedere la chiusura del procedimento.

Se invece la parte convenuta comunica il rifiuto ad aderire all'incontro di mediazione, o comunque non perviene alcuna comunicazione entro 15 giorni dalla trasmissione della domanda, la Segreteria può archiviare la procedura, dandone avviso alle parti.

Qualora l'attività del servizio di mediazione presupponga un'apposita abilitazione, e questa non sussista o venga a mancare successivamente al deposito della domanda, la Segreteria informa le parti e fornisce l'elenco dei servizi di conciliazione camerale abilitati, presso cui potranno svolgere il procedimento. La Segreteria può comunque concludere il procedimento dandone notizia alle parti:

- qualora la parte invitata, entro il termine di cui sopra, non comunichi la propria adesione o rifiuti espressamente di aderire;

- in qualsiasi momento in cui le parti dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il tentativo di mediazione.

12.3

Alla parte convenuta è richiesto di specificare con la risposta:

-
- 28
- a) nome della parte convenuta (se persona giuridica: denominazione, tipo, sede e legale rappresentante);
 - b) domicilio eletto dalla parte convenuta per le comunicazioni;
 - c) nome dell'eventuale rappresentante della parte convenuta nella procedura con indicazione dei sufficienti poteri di rappresentanza per transigere la controversia o designare arbitri;
 - d) le osservazioni sulla domanda ed in particolare, se richiesto, l'assenso o il diniego alla proposta di adottare la procedura, nella sua interezza o relativamente alla sola fase di mediazione;
 - e) eventuali domande riconvenzionali;
 - f) un'esposizione sommaria dei fatti, delle pretese e delle argomentazioni su cui la risposta si fonda;
 - g) la documentazione essenziale su cui si basa la risposta;
 - h) eventuali indicazioni per la nomina del mediatore e/o dei componenti il tribunale arbitrale.

Articolo 13

REPLICA

13.1

Qualora una risposta contenga domande riconvenzionali, il richiedente e ciascuna altra parte con-

venuta possono comunicare alla Corte una replica entro 10 giorni dal ricevimento della risposta.

Articolo 14

DETERMINAZIONE DI TIPO E SEDE DELLA PROCEDURA

14.1

Scaduto il termine per la comunicazione della risposta o dell'eventuale replica, e fermo restando quanto previsto all'art. 13.2:

29

- a) in presenza di assolutamente manifesta inesistenza o invalidità di un accordo per la sottomissione alla procedura, la Corte delibera di non dare ulteriore corso alla stessa;
- b) laddove tutte le parti risultino aderire alla procedura e non manifestino la contrarietà ad esperire la mediazione, la Segreteria avvia la mediazione;
- c) in tutti gli altri casi la Corte avvia l'arbitrato, dando di ciò comunicazione scritta alle parti, con indicazione, laddove venga avviata la procedura, della sede della stessa determinata sulla scorta delle indicazioni delle parti e di ogni altra circostanza utile.

Articolo 15

MISURE CAUTELARI E PROVVEDIMENTI D'URGENZA

15.1

Ciascuna parte si impegna, dopo l'avvio della procedura, a non chiedere al giudice statale la concessione di misure cautelari o provvedimenti d'urgenza a suo favore contro un'altra parte, senza previa autorizzazione scritta della Corte.

15.2

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata per iscritto alla Corte, la quale rende la propria decisione al riguardo nel tempo più breve possibile dandone informazione alle altre parti, al mediatore o al tribunale arbitrale solo quando tale notizia non pregiudica gli interessi della parte richiedente.

30

15.3

Il fatto che una parte proceda alla richiesta di misure cautelari o provvedimenti di urgenza senza chiederne autorizzazione alla Corte o dopo che la Corte ha negato tale autorizzazione, è considerata grave scorrettezza procedurale, anche ai fini della ripartizione fra le parti delle spese di procedura.

PARTE III

MEDIAZIONE

Articolo 16

ACCORDO DI MEDIAZIONE

31

16.1

La Segreteria della Corte, qualora le parti acconsentano all'esperimento della mediazione, cura che venga raggiunto un accordo, possibilmente scritto, sulle modalità di svolgimento della stessa (in particolare sulla durata ed i costi) nonché sull'identificazione del mediatore/i ed eventuali assistenti. In mancanza di accordo, a ciò provvede la Segreteria della Corte, sentite le parti.

16.2

La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione, di cui trasmette copia al mediatore dopo aver ricevuto la sua accettazione scritta dell'incarico.

Articolo 17

PROCEDURA DI MEDIAZIONE

17.1

Il mediatore, ricevuto il fascicolo, agisce al meglio al fine di favorire la composizione della controversia.

17.2

La sede dell'incontro di mediazione è presso gli uffici della Segreteria, o presso un'altra sede scelta dalle parti per singoli atti.

Il primo incontro di mediazione si dovrà svolgere entro 30 giorni dal ricevimento dell'adesione dell'altra parte, salvo diverso accordo o motivate esigenze organizzative del Servizio.

17.3

32

Il mediatore conduce la mediazione senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e separatamente.

Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi.

17.4

Solo in casi particolari la Segreteria della Corte individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dal mediatore, a condizione che tutte le parti lo richiedano e si impegnino a sostenere in eguale misura i costi.

Articolo 18

CESSAZIONE DELLA MEDIAZIONE

18.1

Il mediatore determina la cessazione della mediazione qualora:

- a) le parti raggiungano un accordo a definizione della controversia;
- b) appaia evidente che alcun accordo può essere raggiunto entro un termine ragionevole dall'avvio della mediazione.

18.2

Dell'esito della mediazione viene redatto un verbale sottoscritto dal mediatore e dalle parti, esso dà esito dell'incontro e, eventualmente, dell'impossibilità o del rifiuto di una parte di sottoscriverlo.

In caso di esito positivo, i termini dell'accordo

sono recepiti nel verbale o in un documento separato, sottoscritto dalle sole parti.

Nei casi previsti dalla legge, se entrambe le parti lo richiedono il mediatore è tenuto a formulare una proposta di accordo rispetto alla quale ciascuna di esse, se la mediazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione, ovvero le condizioni alle quali è disposta a mediare; di tali posizioni il mediatore ne dà atto nel verbale.

18.3

Il mediatore dà comunicazione scritta alla Corte, ovvero alla Segreteria in caso di sola mediazione, dell'intervenuta cessazione della stessa, precisandone l'esito, il valore della lite e le spese sopportate e rendendo l'intero fascicolo.

Articolo 19

CESSAZIONE PER RAGGIUNTO ACCORDO

19.1

Se richiesto, il mediatore aiuta le parti a formalizzare per iscritto l'accordo a definizione della controversia il quale può riguardare anche questioni diverse da quelle che formano oggetto della stessa.

Articolo 20

CESSAZIONE PER MANCATO ACCORDO

Una volta ricevuta la comunicazione di cui all'art. 18.3:

- i) la Segreteria, se le parti si sono accordate per aderire alla procedura relativamente alla sola mediazione, dichiara chiusa la stessa;
- ii) diversamente la Corte determina l'avvio dell'arbitrato; dando di ciò comunicazione alle parti.

Articolo 21

CARATTERE RISERVATO DELLA MEDIAZIONE. PRECLUSIONI

21.1

Il procedimento di mediazione è riservato, e tutto quanto viene detto nel corso degli incontri non può essere registrato o verbalizzato.

34 Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione.

A tal fine, i soggetti diversi dalle parti presenti all'incontro di mediazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.

Le parti non possono utilizzare nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti, in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione. Le parti non possono chiamare il mediatore, i funzionari e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

21.2

Salvo espresso diverso accordo fra tutte le parti, chiunque abbia agito in qualità di mediatore non può agire in qualità di difensore di alcuna parte, arbitro o testimone nel prosieguo della procedura come pure in altri procedimenti giudiziari o arbitrali relativi alla medesima o connessa controversia.

Articolo 22

RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE

22.1

Il mediatore non è responsabile, salvo dolo, verso le parti o terzi, per atti ed omissioni relativi ai servizi da questo resi nella mediazione.

PARTE IV

ARBITRATO

Articolo 23

ARBITRATO RAPIDO ED ARBITRATO ORDINARIO

35

23.1

Salvo diverso accordo delle parti, alle procedure relative a controversie per importi eguali o inferiori ai 150.000 euro o importo corrispondente vengono applicate le disposizioni della presente parte previste per l'Arbitrato Rapido"; in caso contrario quelle previste per l'Arbitrato Ordinario".

Se sottoposto alla legge italiana, l'arbitrato s'intende rituale, salva diversa indicazione delle parti.

23.2

Al fine della determinazione del valore della controversia ai sensi del precedente paragrafo 24.1, la Corte farà riferimento al solo ammontare in lite indicato dal richiedente nella domanda. Eventuali domande riconvenzionali non verranno pertanto prese in considerazione. Tuttavia, ove eccezionalmente l'applicazione del principio suddetto possa portare a risultati irragionevoli, la Corte potrà decidere altrimenti, su istanza di una delle parti, in via discrezionale ed insindacabile.

23.3

Le parti possono, su accordo scritto, sottoporre ad arbitrato rapido le controversie relative ad importi eccedenti la somma di cui al primo paragrafo.

23.4

Laddove non altrimenti previsto, le disposizioni della presente Parte IV si applicano sia all'arbitrato rapido che all'arbitrato ordinario.

Articolo 24

SCRITTURE DI PRECISAZIONE

36

24.1

La Corte, quando avvia l'arbitrato invita per iscritto le parti a precisare le proprie domande, indicare i mezzi di prova e produrre i documenti di cui intende avvalersi nella procedura:

- (i) in caso di arbitrato rapido, entro 15 giorni, e
- (ii) in caso di arbitrato ordinario, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 25

ULTERIORI PRECISAZIONI, RICHIESTE, DEDUZIONI E PRODUZIONI

25.1

Precisazioni delle domande, deduzioni, richieste di mezzi di prova e produzioni di documenti ulteriori rispetto a quelle di cui alle scritture di precisazione previste al precedente art. 24:

- i) nell'arbitrato rapido, non sono ammesse salva autorizzazione del tribunale arbitrale che reputi sussistente un giustificato motivo che abbia impedito la loro tempestiva presentazione;
- ii) nell'arbitrato ordinario, sono ammesse sino alla chiusura dell'istruttoria salvo il tribunale arbitrale decida diversamente.

Articolo 26

COSTI DELL'ARBITRATO

(PRIMA DETERMINAZIONE)

26.1

Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 24, la Corte determina i costi a carico delle parti in conformità alla Tariffa, e precisamente in base alla lett. C nel caso di arbitrato rapido ed alla lett. D in caso di arbitrato ordinario, invitando le parti ad effettuare il pagamento della somma così determinata nel termine di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione.

37

Articolo 27

NOMINA DEL TRIBUNALE ARBITRALE E

TRASMISSIONE DEL FASCICOLO

27.1

La Corte, scaduto il termine di cui all'art. 24 e verificato l'avvenuto pagamento delle spese di cui all'art. 26.1, forma il fascicolo della controversia con i documenti forniti dalle parti, dandone comunicazione scritta alle parti insieme a copia delle scritture di precisazione e relativi documenti prodotti dalle altre parti e nomina il tribunale arbitrale ai sensi del precedente art. 3.1.

27.2

Il tribunale arbitrale è formato:

- i) in caso di arbitrato rapido, da un arbitro unico;
- ii) in caso di arbitrato ordinario, da uno o più arbitri, nel numero comunque dispari concordato dalle parti o, in mancanza, determinato dalla Corte avuto riguardo alla complessità della controversia e ad ogni altra circostanza rilevante.

27.3

La Corte trasmette il fascicolo della causa al tribunale arbitrale dopo aver ricevuto da parte dei suoi componenti accettazione scritta dell'incarico.

Articolo 28

SEDE DELL'ARBITRATO

38

28.1

La sede dell'arbitrato è quella fissata per la procedura ai sensi dell'art. 14.

Articolo 29

SVOLGIMENTO DELL'ARBITRATO RAPIDO

29.1

Dopo aver ricevuto il fascicolo, il tribunale arbitrale convoca con debito preavviso le parti avanti a sé per la loro audizione e per quella delle persone a conoscenza dei fatti di causa indicati in atti. Il tribunale arbitrale può a sua discrezione ammettere ulteriori persone o ridurre il numero delle persone da sentire.

29.2

Il tribunale arbitrale dirige l'istruttoria nei modi che ritiene più opportuni; può ammettere nuovi mezzi di prova secondo il suo apprezzamento, essendo comunque tenuto a rispettare il principio del contraddittorio e a dare alle parti eguale opportunità di argomentare e provare quanto da esse sostenuto in giudizio.

Articolo 30

SVOLGIMENTO DELL'ARBITRATO ORDINARIO

a) *Atto di missione*

30.1

Dopo aver ricevuto il fascicolo e prima di dare

inizio all'istruzione, il tribunale arbitrale redige un atto scritto, il quale sulla scorta delle più recenti allegazioni delle parti contiene:

- i) il nome delle parti (se persona giuridica: denominazione, tipo, sede e legale rappresentante), e dei loro eventuali difensori;
- ii) il domicilio eletto dalle parti per le comunicazioni;
- iii) il nome del rappresentante nel procedimento e l'indicazione dei necessari poteri di rappresentanza per transigere la controversia o designare arbitri;
- iv) il nome e il domicilio del componente o dei componenti il tribunale arbitrale;
- v) un'esposizione dei fatti in controversia, delle pretese e delle parti;
- vi) l'individuazione delle questioni da risolvere;
- vii) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
- viii) l'indicazione della lingua in cui si svolge l'arbitrato;
- ix) l'indicazione se l'arbitrato debba svolgersi, in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, secondo equità o secondo determinate regole di diritto specificando in tal caso, se ciò non costituisce questione da risolvere, quali esse siano.

30.2

L'atto di missione viene sottoscritto dalle parti e dal tribunale arbitrale, in persona dell'arbitro unico o dal suo presidente in caso di pluralità di arbitri. In caso di rifiuto di una o più parti a sottoscrivere l'atto di missione, il tribunale arbitrale procede dando atto del rifiuto nell'atto di missione.

30.3

L'atto di missione viene redatto in tanti originali quante sono le parti della controversia.

Una copia dello stesso viene quindi trasmessa alla Corte a cura del tribunale arbitrale.

b) Istruttoria

30.4

Il tribunale arbitrale dirige l'istruttoria nei modi che ritiene più opportuni; può ammettere nuovi mezzi di prova secondo il suo apprezzamento, essendo comunque tenuto a rispettare il principio del contraddittorio e a dare alle parti eguale opportunità di argomentare e provare quanto da esse sostenuto in giudizio.

40

30.5

Il tribunale arbitrale può nominare e sostituire consulenti, chiedere informazioni a pubbliche amministrazioni e rivolgersi all'autorità giudiziaria competente per gli ausili ammessi dalla legge. Nel caso di nomina di consulente, la Corte può porre a carico delle parti, sentito il tribunale arbitrale, un acconto sulle relative spese.

30.6

Ciascuna udienza avanti il tribunale arbitrale dura al massimo una giornata. Fermo il termine previsto per rendere il lodo, non vi è di principio limite al numero delle udienze.

Articolo 31

TERMINI E NORME PER LA DECISIONE

31.1

Il tribunale arbitrale è tenuto a risolvere la controversia consegnando il lodo alle parti come previsto dall'art. 34, nel termine più breve possibile e comunque non oltre:

- i) 3 (tre) mesi in caso di arbitrato rapido
- ii) 6 (sei) mesi in caso di arbitrato ordinario,

dal ricevimento del fascicolo, salva proroga concessa dalla Corte su istanza delle parti o del tribunale arbitrale.

31.2

Il tribunale arbitrale decide la controversia, salvo diverso accordo delle parti:

- i) nell'arbitrato rapido, secondo equità;
- ii) nell'arbitrato ordinario, secondo diritto.

Il tribunale arbitrale tiene comunque conto delle intese contrattuali e delle eventuali prassi consolidate fra le parti nonché degli usi di commercio applicabili.

41

Articolo 32

PROGETTO DI LODO

E DETERMINAZIONE FINALE DELLE SPESE

32.1

Almeno 15 giorni prima della scadenza del termine per rendere il lodo, il tribunale arbitrale trasmette alla Corte il progetto di lodo e ogni utile indicazione per valutare le spese della procedura.

32.2

La Corte, fatte eventualmente al tribunale arbitrale osservazioni non vincolanti sul progetto di lodo, rende lo stesso al tribunale arbitrale quantificando in via definitiva i costi dell'arbitrato. La Corte fissa inoltre all'occorrenza i criteri di ripartizione del compenso fra i membri del tribunale arbitrale.

32.3

Le determinazioni della Corte in tema di costi e ripartizione del compenso sono vincolanti per le parti e per il tribunale arbitrale.

Articolo 33

REDAZIONE DEL LODO

33.1

Il tribunale arbitrale, ricevuto dalla Corte il progetto di lodo con eventuali osservazioni, lo completa con l'indicazione delle spese complessive di procedura secondo le determinazioni della Corte e ne indica la loro ripartizione fra le parti.

42

33.2

Nel lodo, il tribunale arbitrale liquida gli onorari ai difensori delle parti tenendo conto dell'eventuale loro tariffa professionale, condannando se del caso la parte soccombente al rimborso o compensando discrezionalmente in tutto o in parte dette spese tra le parti.

33.3

Il tribunale arbitrale, laddove sia composto da più arbitri, delibera a maggioranza dei componenti.

33.4

Il lodo viene redatto in tanti originali quante sono le parti della controversia e viene sottoscritto indicando luogo e data di sottoscrizione. Ove un arbitro non possa o non voglia sottoscrivere il lodo, gli altri arbitri ne danno atto nel lodo stesso che rimane, comunque, valido ad ogni effetto.

Articolo 34

CONSEGNA DEL LODO

34.1

Il lodo è consegnato in originale a ciascuna parte, anche a mezzo invio postale con ricevu-

ta, a cura del tribunale arbitrale. Una copia dello stesso viene quindi trasmessa alla Corte a cura dello stesso tribunale arbitrale. La Corte dà quindi alle parti ed al tribunale arbitrale comunicazione della cessazione della procedura.

Articolo 35

IMPUGNAZIONE DEL LODO

35.1

Il lodo è inappellabile. Le parti rinunciano ad ogni mezzo d'impugnazione cui possono per legge rinunciare.

35.2

Qualora il lodo venga dichiarato nullo, la controversia resta soggetta a risoluzione nel merito in conformità al presente Regolamento.

NORME DI COMPORTAMENTO
PER I MEDIATORI

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di mediatori sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

I. *Il mediatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.*

II. *Il mediatore deve comunicare¹ qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza² e imparzialità³ o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità⁴. Il mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.*

III. *Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:*

- *le finalità e la natura del procedimento di mediazione;*
- *il ruolo del mediatore e delle parti;*
- *gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore e delle parti.*

IV. *Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia.*

V. *Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.*

VI. *Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.*

- 1 Il mediatore deve rendere edotte le parti riguardo qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se questa possa, di fatto, non influire sulla correttezza nei confronti delle parti. L'esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza a svolgere il ruolo di mediatore.
- 2 **Indipendenza** significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il mediatore ed una delle parti.
- 3 **Imparzialità** indica un'attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.
- 4 **Neutralità** si riferisce alla posizione del mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di mediazione.

TARIFFE

A. DIRITTI INIZIALI

I diritti iniziali sono di € 30 a carico di ciascuna parte, ad eccezione dei seguenti casi in cui l'attivazione è gratuita:

- quando una delle parti della controversia è un consumatore;
- quando il tentativo di conciliazione è previsto come obbligatorio dalla legge;
- quando le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta.

49

B. MEDIAZIONE

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000	€ 40
Da € 1.001 a € 5.000	€ 100
Da € 5.001 a € 10.000	€ 200
Da € 10.001 a € 25.000	€ 300
Da € 25.001 a € 50.000	€ 500
Da € 50.001 a € 250.000	€ 1.000
Da € 250.001 a € 500.000	€ 2.000
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 4.000
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 6.000
Oltre € 5.000.001	€ 10.000

Le **Spese di mediazione** devono essere corrisposte **prima** dell'inizio dell'incontro, in caso contrario, la Segreteria sospende il procedimento.

Esse comprendono anche l'onorario del mediatore e coprono l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. La Segreteria si riserva, in caso di particolare complessità della controversia, di aumentare l'importo delle spese di mediazione fino ad un massimo del 5%.

Le presenti tariffe sono comprensive di IVA.
Il valore della lite è, di norma, quello indicato nella domanda di mediazione. Nel caso in cui tale valore sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite, la Segreteria individua la tariffa da applicare.

50 Le spese indicate sono dovute da ciascuna parte.

C. ARBITRATO RAPIDO

- Diritti amministrativi di Curia Mercatorum: 1% *del valore della controversia (fino ad un massimo di 10.000,00 €)*;
- Compenso per Tribunale Arbitrale (arbitro unico): 4% *del valore della controversia (fino ad un massimo di 50.000,00 €)*;
- Spese eventuali: *come fissate dalla Corte.*

Le spese sono da intendersi al netto di IVA e da dividersi equamente tra le parti.

C. ARBITRATO ORDINARIO

DIRITTI AMMINISTRATIVI	
Valore della lite	Ammontare dei diritti amministrativi
Da € 150.001 a € 260.000	€ 2.100,00
Da € 260.001 a € 520.000	€ 3.700,00
Da € 520.001 a € 2.600.000	€ 7.500,00
Da € 2.600.001 a € 5.200.000	€ 12.000,00
Oltre € 5.200.001	€ 12.000,00 + 0,1% sull'ecced. di € 5.200.001

ONORI ARBITRALI				
Valore della lite	Arbitro Unico		Collegio Arbitrale	

Da € 150.001 A € 260.000	3.650,00	6.200,00	9.300,00	18.100,00
Da e 260.001 A € 520.000	6.200,00	18.100,00	15.500,00	41.350,00
Da € 520.001 A € 2.600.000	10.350,00	36.200,00	25.850,00	87.800,00
Da € 2.600.001 A € 5.200.000	12.950,00	62.000,00	33.600,00	118.800,00
Oltre € 5.200.001	20.700,00	62.000,00 *	46.500,00	118.800,00 **

51

* + 0,5% sull'eccedenza di € 5.200.001

** + 1% sull'eccedenza di € 5.200.001

Le spese sono da intendersi al netto di IVA e da dividersi equamente tra le parti.

I pagamenti vanno effettuati a favore di Curia Mercatorum, c/c bancario n. 000041997500 presso Unicredit Banca S.p.A. – Filiale di Villorba (ABI 02008 – CAB 62180 – CIN P) o secondo le diverse modalità stabilite dalla Corte.

IBAN Coordinate bancarie internazionali IT 67 P 02008 62180 000041997500.

